

Per quello che qui strettamente ci occupa, le zone (che dovrebbero normativamente essere) inibite alla caccia, nelle quali a tutt'oggi si rileva la totale assenza di "apposita tabellazione" sono nell'ordine: aree umide di interesse internazionale secondo la Convenzione di Ramsar (in Sicilia ne sono state istituite n. 6); aree IBA-ZPS; siti facenti parte della rete ecologica europea Natura 2000 (SIC e ZPS) sottratti all'attività venatoria, aree percorse dal fuoco.

Senonchè, l'assenza di siffatta tabellazione in tutte le zone sopra descritte dà luogo al deprecabile ed annoso fenomeno della caccia **in zone comunque vietate**, il quale viene non risulta sanzionato dagli organi, competenti per territorio, preposti al controllo e vigilanza delle zone medesime, nonché all'irrogazione delle misura sanzionatorie (a volte anche mediante annullamento di quelle irrogate dalle guardie volontarie di vigilanza).

Sotto tale profilo, l'attività venatoria regolamentata dal calendario oggi impugnato, svolgendosi in contrasto con divieti di legge anche penalmente sanzionati (come l'introduzione di armi in zone protette e caccia in zone tassativamente vietate) e nel persistente inadempimento della prescrizione di cui all'art. 21, comma 3, della L. reg. sic. n. 33, è di per sé radicalmente illegittima.

In via subordinata, nella ipotesi in cui codesto G.A. dovesse ritenere, per tale aspetto, la legittimità del calendario venatorio 2014-2015, si eccepisce la incostituzionalità dell'art. 21, comma 3, della L. reg. sic. n.